SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333.

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.

2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole «... è ridotta all'11,678 per cento.» sono sostituite dalle parole «... è ridotta al 10,50 per cento.» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «... è stabilito in lire 6.957 miliardi ...» sono sostituite con le parole «... è stabilito in lire 6.632 miliardi ...».

4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Art. 2.

1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazone del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.

9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano determinate nelle misure in vigore al 1° gennaio 1992.

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresì» del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 245, così come determinata nella tabella *F* allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, viene ridotta dell'importo di lire 150 miliardi per l'anno 1992.

3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 50 miliardi;
cap. 2503 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.

4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle *A* e *B* approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nella predetta tabella *A*.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate di 0,8 punti le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 88.

3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 1 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».

7. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:

«Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».

CAPO II

Art. 7.

1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti e le unità sanitarie locali.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore dei fabbricati. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari.

4. Sono esenti dalla imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

f) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti, con esclusione dei buoni postali fruttiferi, dei libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e della raccolta interbancaria e intercreditizia. L'Amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare disponibile risultante alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 21 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 8.

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne da comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso. Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento.

6. In considerazione della emanazione, con effetto dell'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva pevisto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal 1° agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffuzioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

Art. 9.

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.

5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

Art. 10.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e a quelle annuali relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.

3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in

vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.

5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, è elevato dello 0,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e semprechè, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.

2. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione non compresi fra quelli indicati nel comma 1, nei contratti di locazione stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto il canone può essere convenuto in deroga a quanto stabilito dagli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, semprechè l'insieme dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare del conduttore, risultante dall'ultima dichiarazione presentata agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, sia superiore a lire 50 milioni.

Art. 12.

1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede di almeno il quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

CAPO III

Art. 14.

1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

Art. 15.

1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cura la costituzione di due società per azioni, alle quali conferire le partecipazioni di cui all'articolo 15, nonché le partecipazioni nell'I.M.I. S.p.a., nella B.N.L. S.p.a. e nelle altre società di intermediazione creditizia e finanziaria già da esso detenute direttamente o indirettamente.

2. La stima del valore delle partecipazioni relative a ciascuna delle società derivanti dagli enti trasformati, nonché delle azioni detenute dal Tesoro, sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia o dal consorzio di banche di cui al comma 4 se già costituito.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con «warrants», od altri strumenti finanziari in una misura non inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni di ciascuna delle suddette società. Le modalità di emissione e le caratteristiche di ciascuno dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.

4. Sarà costituito un consorzio di banche che garantirà il collocamento presso il pubblico e la conversione dei titoli di cui al comma 3.

5. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10% nell'ultimo anno di conversione.

Art. 17.

1. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui all'articolo 16, comma 3, nonché delle azioni delle società di cui all'articolo 16, comma 1, sarà destinato anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.

Art. 19.

1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.

Art. 20.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

Art. 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Campobasso numero 1158/13-3/29/Gab. del 25 maggio 1992, con il quale il consiglio comunale è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Ialenti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, 27 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 marzo 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 28 aprile 1992, 12 e 21 maggio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Ialenti.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro dell'interno SCOTTI

92A3278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1992.

Scioglimento della società cooperativa «General Service», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, la società cooperativa «General Service», con sede in Milano, già posta in gestione commissariale con decreto ministeriale del 4 febbraio 1988, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che la compagine sociale è dimissionaria, e che attualmente i soci lavoratori risultano occupati presso altri enti cooperativi, gli amministratori e il collegio sindacale non sono più disponibili a reintegrare le rispettive cariche onde consentire il raggiungimento dello scopo sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 1° giugno 1990, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa, «General Service», con sede in Milano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Art. 2.

Il rag. Ettore Fontana, residente in viale Piave, 5, Milano, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3283

DECRETO 10 giugno 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pensiero e volontà», in Cattabrighe.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1956 con il quale il rag. Angelo Maria Cordella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pensiero e volontà», con sede in Cattabrighe (Pesaro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale di pari data;

Considerato che i reiterati solleciti inoltrati in data 18 maggio 1983 e in data 23 aprile 1985 non hanno avuto risposta da parte del predetto commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla sostituzione del predetto dall'incarico di commissario liquidatore:

Decreta:

Il rag. Fiorentini Massimo, nato a Pesaro il 2 ottobre 1950, residente in Pesaro, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pensiero e volontà», con sede in Cattabrighe (Pesaro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 20 ottobre 1956, in sostituzione del rag. Angelo Maria Cordella revocato dall'incarico.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3284

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 1992.

Individuazione delle autorità e degli organismi designati dagli Stati membri delle Comunità europee ai fini del rilascio della documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per lo svolgimento delle attività di autotrasportatore di merci su strada e modalità applicative dei criteri stabiliti dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), ed in particolare l'art. 14 con cui al comma 2 viene dato sostanziale recepimento alla direttiva del Consiglio n. 77/796/CEE, come modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE del 21 giugno 1989;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con cui al titolo I si istituisce l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali»;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961»;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 106, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987»;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri (*Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1990, n. 268) con cui viene indicato che tra l'Italia e la Danimarca la convenzione sulla soppressione della legalizzazione si applica a partire del 10 gennaio 1991, pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e le relative precisazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 28 giugno 1990 USG n. 2481 ed in particolare l'obbligo di acquisire la certificazione prefettizia (c.d. antimafia) anche nei confronti di cittadini stranieri che operano con potere di amministratore o rappresentante legale, ovvero rivestono le cariche indicate nell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 55/1990;

Tenuto conto che il documento denominato VII/B-1 datato Brussels, 7 dicembre 1989 HJ/It-D39 trasmesso dalla Commissione per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee con lettera del 16 marzo 1990, n. 2353, contiene l'elenco dei competenti organismi e autorità dei corrispondenti Paesi comunitari, al rilascio della documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 77/796/CEE secondo le modalità previste all'art. 6 della stessa direttiva volta al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altre formalità necessari per la qualificazione degli operatori nel settore dei trasporti su strada di merci;

Ritenuta la necessità di procedere ad indicare le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri delle Comunità europee al rilascio della suddetta documentazione in adempimento di quanto disposto all'art. 14, comma 3, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee che intendano svolgere sul territorio nazionale le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci su strada, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee e qui di seguito elencati:

Belgique	Ministère des Communications: Administration des Transports
Danmark	Directorate of Road Transport (Direktoratet for Vejtransport); County authorities for regular bus services
Deutschland	Authorities in the «Lander»
Espana	El Ministro de Transportes, Turismo y Communicaciones; Comunidades Autonomas
France	Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
Grece	Ministry of Transport
Ireland	Department of Tourism and Transport
Italia	Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. (Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) - Roma
Luxembourg	Ministère des classes moyennes et du Tourisme
Nederland	Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal voor het Vervoer Hoofdafdeling Wegvervoer (goods) Hoofdafdeling Openbaar en Besloten vervoer
Portugal	Ministerio des Obras Publicas Transportes e Comunicaçoese - Direoçao-Geral de Transportes Terrestres
United Kingdom	Area licensing authorities

2. I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al comma 1, devono essere dimostrati contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo quanto previsto dal titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, e secondo le disposizioni regolamentari di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, citati nelle premesse.

3. Fino all'entrata in vigore sul piano internazionale della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, i documenti prodotti ai sensi dei commi precedenti devono recare l'«Apostilla» prevista dalla convenzione adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, fatta eccezione per i cittadini danesi, tenuto conto che tra l'Italia e la Danimarca è già vigente la reciprocità di cui alla citata convenzione di Bruxelles, a partire dal 10 gennaio 1991, nonchè per i cittadini tedeschi ai sensi della convenzione bilaterale — Roma il 7 giugno 1969 — in vigore già dal 5 maggio 1975.

Art. 2.

1. Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, in relazione all'obbligo anche nei confronti dei cittadini stranieri di acquisire la certificazione prefettizia, così come precisato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1990 USG n. 2481, i cittadini dei Paesi membri possono presentare ai comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, competenti all'iscrizione nel suddetto Albo delle persone fisiche e giuridiche, il certificato di residenza e certificato dello stato di famiglia, rilasciato secondo le modalità di cui al precedente art. 1 che in tal caso provvederanno a richiedere d'ufficio la predetta certificazione antimafia, necessaria per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per la direttiva n. 77/796 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1990 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 12 gennaio 1991. Il testo dell'art. 14, comma 2, della predetta legge n. 428/1990 è il seguente: «Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio italiano, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediate la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee».

— La direttiva CEE n. 561/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.

— La direttiva del Consiglio n. 77/796/CEE recante il «riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 24 dicembre 1977.

— La direttiva del Consiglio n. 438/89 che modifica sia la direttiva n. 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, sia la direttiva n. 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci (e di trasportatore di persone) su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 72 del 14 settembre 1989.

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali», al fine di dare disposizioni definitive nella suddetta materia, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991.

— La legge n. 1253/1966 recante ratifica ed esecuzione della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1967.

— La legge n. 106/1990 recante ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990.

— La comunicazione del Ministero degli esteri recante l'entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Danimarca della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1990.

— La legge n. 55/1990 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990. Il testo dell'art. 7, comma 4, della predetta legge n. 55/1990 recante l'indicazione delle cariche rivestite in seno a società per cui vi è l'obbligo di acquisire la certificazione prefettizia, è il seguente:

«Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate.

Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato».

— La circolare 28 giugno 1990 USG n. 2481 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1990, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» — Certificazione antimafia — recita, tra l'altro: «Quanto alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che anche nei confronti dei cittadini stranieri, pur se residenti all'estero, deve essere acquisita la certificazione prefettizia».

— Il testo degli articoli 3, 4, 6 della direttiva n. 77/796 CEE è il seguente:

«Art. 3. — 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso ad una delle attività previste dall'art. 2, come prova sufficiente di onorabilità o di mancanza di fallimento, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel Paese ospitante.

3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dal Paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del Paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato che faccia fede di questo giuramento o di questa dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso Paese.

4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3».

«Art. 4. — 1. Quando in uno Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante un attestato, tale Stato considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche del Paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale Paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti riguardanti la capacità finanziaria la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel Paese ospitante».

«Art. 6. Entro il termine previsto dell'art. 7, gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'attestato di cui all'art. 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione».

— Il testo dell'art. 14, comma 3, della legge n. 428/1990 è il seguente: «Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2».

Note all'art. 1:

— Il titolo I della legge n. 298/1974 prevede fra l'altro le modalità di presentazione della domanda e della dimostrazione delle condizioni e requisiti per l'iscrizione all'albo secondo quanto indicato dagli articoli 12 e 13 di seguito riportati, con le modificazioni previste dalla legge n. 132/1987, art. 4:

«Art. 12 *(Iscrizione nell'albo)*. - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo».

«Art. 13 *(Requisiti e condizioni)*. — I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.

Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, da soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione.

I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente.

Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione».

— L'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori secondo le modalità previste dagli articoli successivi del D.M. medesimo è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della onorabilità;

b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

c) possedere adeguata capacità professionale.

2. — Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge».

— Il modello dell'«Apostilla» prevista dalla convenzione adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (citata nelle note alle premesse), è il seguente:

ANNEXE A LA CONVENTION

Modèle d'apostille

L'apostille aura la forme d'un carré de 9 centimètres de côté au minimum

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 october 1961)

1. Pays: . . . .
Le présent acte public
2. a été signé par . . . .
3. agissant en qualité de . . . .
4. est revêtu du sceau timbre de . . . .

Attesté

5. à . . . . 6. le . . . . . .
7. par . . . .
. . . .
8. sous N° . . . . . .
9. Sceau timbre: 10. Signature:
. . . .

— L'«Apostilla» di cui alla nota precedente non si applica ai cittadini danesi, in quanto la convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sulla soppressione della legalizzazione (citata nelle note alle premesse), pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale, deve considerarsi applicata nelle relazioni tra Italia e Danimarca, come comunicato dal Ministero degli affari esteri, *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1990 (citata nelle note alle premesse)

— La convenzione bilaterale tra Italia e Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma il 7 giugno 1969, il cui ordine di esecuzione in Italia è stato sancito dalla legge 12 aprile 1973, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'11 maggio 1973) con entrata in vigore il 5 maggio 1975 concerne, tra gli altri: «atti e documenti pubblici, muniti di sigillo o timbro ufficiale, quali atti e documenti dell'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere e dal PM; atti e documenti di un'autorità amministrativa ...».

Note all'art 2:

— Per la legge n. 55/1990 e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1990 USG n. 2481 si veda nelle note alle premesse.

— L'elenco delle autorità ed organismi dei corrispondenti Paesi comunitari, competenti al rilascio della documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 77/796 CEE previsto all'art. 1 è quello contenuto nel documento denominato VII B1 datato Bruxelles, 7 dicembre 1989 IIJ LF-D39 trasmesso dalla Commissione per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee con lettera del 16 marzo 1990, n. 2353.

92A3258

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1991.

Impegno, per l'esercizio 1991, in conto residui 1990, della somma di lire 140 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 1991 con la quale viene assegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di lire 140 miliardi per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 752/86;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1991, n. 104981, con il quale viene apportata una variazione in aumento in termini di residui e cassa al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le sopradette finalità:

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 140.000.000.000 è impegnata, in conto residui 1990, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Regioni a statuto ordinario	Importi in lire
Piemonte	7.442.000.000
Lombardia	8.019.000.000
Veneto	8.393.000.000
Liguria	2.759.000.000
Emilia-Romagna	10.927.000.000
Toscana	8.088.000.000
Umbria	3.903.000.000
Marche	4.756.000.000
Lazio	10.048.000.000
Abruzzo	8.948.000.000
Molise	5.421.000.000
Campania	19.254.000.000
Puglia	18.829.000.000
Basilicata	9.867.000.000
Calabria	13.346.000.000
Totale . . .	140.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991, in conto residui 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 56

92A3285

DECRETO 31 marzo 1992.

Annullamento dell'impegno della somma di L. 53.500.000.000 a favore del Magistrato del Po.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposto capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e

sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'approvazione del riparto della disponibilità complessiva di lire 550,214 miliardi, prevista dallo stralcio di schema previsionale e programmatico, di cui lire 496,714 miliardi per la regione Lombardia e lire 53,500 miliardi per il Magistrato del Po;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 041, del 28 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992, registro n. 1, foglio n. 138, con il quale è stata impegnata a favore della regione Lombardia, per il 1990, la somma di lire 474 miliardi per gli interventi di propria competenza;

Visto, inoltre, il proprio successivo decreto ministeriale, n. 042 del 28 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992, registro n. 1, foglio n. 139, con il quale, all'art. 1 è stata impegnata, per il 1991, a favore della regione Lombardia, la somma di lire 22,714 miliardi e, all'art. 2, la somma di lire 53,5 miliardi, per il 1991, a favore del Magistrato del Po;

Considerato che da successivi approfondimenti, il Magistrato del Po, con sede a Parma, è privo di una propria contabilità speciale, in quanto organo periferico del Ministero dei lavori pubblici e che, quindi, non è possibile provvedere al diretto accreditamento della sopracitata somma di lire 53,5 miliardi;

Considerato, pertanto, che per poter devolvere al Magistrato del Po l'importo di lire 53,5 miliardi occorrerà disporre, a cura del Ministro del tesoro, una variazione di bilancio di pari importo in diminuzione al cap. 7083, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, in conto residui 1991, ed in aumento all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'impegno della somma di L. 53.500.000.000, di cui all'art. 2 del proprio decreto ministeriale 28 dicembre 1991, n. 042, citato in premessa a favore del Magistrato del Po, è annullato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 73

92A3286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1992.

Rettifica allo statuto della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

IL RETTORE

Vista la richiesta di modifica dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore in data 23 ottobre 1985, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, dalla quale risulta che il numero degli iscrivibili alla scuola, per anno di corso, è di cinque, per un totale di venti nell'intero corso di studio;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 27 settembre 1986, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 5187 del 5 dicembre 1986, nel quale vie confermato il numero degli iscrivibili alla scuola nella misura sopraindicata;

Considerato che la *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987, nella quale viene pubblicato lo statuto della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria indica erroneamente tre posti anziché cinque quale numero di iscrivibili alla scuola per ciascun anno di corso

Decreta:

L'art. 350, comma terzo, dello statuto della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è rettificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° giugno 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A3287

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato concernente la presentazione di lettere credenziali da parte dell'arcivescovo titolare di Abari, nunzio apostolico

Mercoledì 24 giugno 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. rev.ma mons. Carlo Furno, arcivescovo titolare di Abari, nunzio apostolico il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A3289

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:

agronomia generale e coltivazioni;
chimica;
biomatematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

didattica delle scienze naturali;
laboratorio di chimica organica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3290

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta F.lli Cassetti S.p.a., con sede in Scandicci, località Casellina, via del Padule, assegnataria del marchio 556 FI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

92A3291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 maggio 1992 il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro «Consorzio interprovinciale lombardo», con sede in Bergamo, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952 è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1992 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperare Uniti» con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Ottolenghi in data 3 ottobre 1979, rep. 5528, reg. soc. 6294, tribunale di Latina (già n. 10 80 reg. soc. del tribunale di Roma) è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Con decreti ministeriali 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Michelangelo» a r.l., con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 23 luglio 1984, rep. 687, reg. soc. 4296, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Rinascente» a r.l., con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 23 ottobre 1984, rep. 719, reg. soc. 4384, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di edilizia «Cooperativa Adriana a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 30 gennaio 1974, rep. 33641, reg. soc. 2140, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Giudiziaria a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Viggiani in data 14 dicembre 1984, rep. 834, reg. soc. 4564, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di edilizia «Cooperativa delle Camelie a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 19 giugno 1984, rep. 6114, reg. soc. 4258, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di edilizia «Grimaldi a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Amato in data 24 settembre 1986, rep. 13082, reg. soc. 5510, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil calabra a r.l.», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 13 marzo 1986, rep. 4605, reg. soc. 5288, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Shpia Jone a r.l.», con sede in Acquaformosa (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 16 dicembre 1987, rep. 19162, reg. soc. 1790, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di edilizia «Castello a r.l.», con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 14 febbraio 1975, rep. 2004, reg. soc. 2259, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arentina-silana a r.l.», con sede in Bocchigliero (Cosenza), costituita per rogito Novello in data 12 novembre 1984, rep. 12296, reg. soc. 1351, tribunale di Rossano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società anonima cooperativa per l'illuminazione elettrica a r.l.», con sede in Carpanzano (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 8 giugno 1921, reg. soc. 413, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Domus Aurea a r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 27 novembre 1973, rep. 31754, reg. soc. 428, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «ECU a r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Romanello in data 21 novembre 1986, rep. 11986, reg. soc. 1546, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione lavoro «Sceratbon Film International» a r.l., con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Romanello in data 31 ottobre 1986, rep. 11906, reg. soc. 1505, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di edilizia «Società cooperativa edilizia Azzurra» 85 a r.l., con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 29 giugno 1985, rep. 53184, reg. soc. 4953, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.SE.MA. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 24 settembre 1986, rep. 2336, reg. soc. 5486, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Focolare a r.l.», con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 8 marzo 1985, rep. 49338, reg. soc. 4842, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Figline - Società cooperativa a r.l.», con sede in Figline Vegliaturo (Cosenza), costituita per rogito Viggiani in data 11 febbraio 1985, rep. 1202, reg. soc. 4749, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di pesca «Società della pesca A.C.L.I. - Santa Filomena a r.l.», con sede in Fuscaldo Marina (Cosenza), costituita per rogito Grossi in data 19 ottobre 1950, rep. 6106, reg. soc. 156, tribunale di Paola, e reg. soc. 906 tribunale di Cosenza;

società cooperativa mista «L'Iniziativa a r.l.», con sede in Fuscaldo (Cosenza), costituita per rogito d'Aqui in data 26 novembre 1984, rep. 32729, reg. soc. 1342, tribunale di Paola;

società cooperativa «Cooperativa di lavoro Cuoco - S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 12 settembre 1984, rep. 53883, reg. soc. 236699, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Edificatrice previdenziale - Cooperativa a responsabilità limitata tra lavoratori edili», con sede in Milano, costituita per rogito Ponchielli in data 29 agosto 1946, rep. 13037/5034, reg. soc. 54140, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «La Madunina a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Pedalino in data 28 giugno 1945, rep. 29231/5401, reg. soc. 48946, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Leopardo a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 16 maggio 1945, rep. 1122/336, reg. soc. 48633, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Vita Nova a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 31 marzo 1955, rep. 36383/10714, reg. soc. 93486, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Commissionaria Il Gallo» a r.l., con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 6 marzo 1976, rep. 22991/9800, reg. soc. 169818, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Circolo cooperativo familiare a r.l.», con sede in Arese (Milano), costituita per rogito Nocera in data 27 luglio 1946, rep. 28131/5118, reg. soc. 11164, tribunale di Milano;

società cooperativa di edilizia «San Siro 2000 a r.l.», con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Severini in data 11 gennaio 1979, rep. 7943, reg. soc. 185349, tribunale di Milano;

società cooperativa di mista «Compagnia teatrale comasca - Il Broletto» a r.l., con sede in Como, costituita per rogito Peronese in data 7 ottobre 1981, rep. 5515/2072, reg. soc. 14064, tribunale di Como;

società cooperativa mista «Cooperativa gestione bar e ristoranti» a r.l., con sede in Olgiate Olona (Varese), costituita per rogito Volpe in data 28 settembre 1983, rep. 86275/3076, reg. soc. 15824, tribunale di Busto Arsizio.

92A3275

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

Approvazione del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, approvate dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il seguente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, approvate dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992:

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Fonti

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e della Banca d'Italia.

2. Il presente regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti.

Art. 2.
Circolari applicative

1. La Cassa ha facoltà di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attività.

CAPO II
MERCATO DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE «FUTURES» SU TITOLI DI STATO

Art. 3.
Definizioni

Nel presente capo si intendono per:

a) «decreto»: il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

b) «disposizioni»: le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16 marzo 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992;

c) «aderenti generali», «aderenti individuali» ed «aderenti indiretti»: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, delle disposizioni;

d) «margine di variazione»: il margine di variazione di cui all'art. 13 delle disposizioni;

e) «contratto»: i contratti uniformi a termine «futures» su titoli di Stato di cui all'art. 10 del decreto;

f) «ente creditizio incaricato»: l'ente creditizio incaricato dall'aderente di effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite conto di gestione e/o le operazioni presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari.

Art. 4.

Procedura e condizioni per l'adesione

1. I soggetti che intendono aderire alla Cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo i rispettivi schemi allegati al presente regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:

a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle disposizioni;

b) possesso di un conto di gestione, ovvero esistenza di un accordo con un ente creditizio incaricato;

c) possesso di un conto accentrato in titoli, ovvero dichiarazione della società mediante la quale si intendono movimentare i conti accentrati in titoli;

d) adesione ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari, ovvero esistenza di un accordo con un ente creditizio incaricato;

e) ammissione al mercato di cui all'art. 7 del decreto.

2. Ciascun aderente può avvalersi, per i movimenti sul conto di gestione di cui agli articoli 13, 15 e 16, di un solo ente creditizio incaricato che deve essere aderente generale o individuale.

3. La Cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Cassa può altresì chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

4. La Cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al comitato di gestione l'esito della domanda, motivando in caso di rigetto della stessa.

Art. 5.

Procedura di adesione per gli aderenti indiretti

1. Il richiedente l'adesione che intende assumere la qualità di aderente indiretto deve sottoscrivere l'apposito atto di cui allo schema allegato al presente regolamento e dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 4, lettera *e)*. Il richiedente deve altresì allegare l'accordo, di cui allo schema allegato al presente regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle disposizioni.

2. Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla Cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.

3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 6.

Sussistenza dei requisiti

1. L'aderente è tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle disposizioni entro 24 ore dalla richiesta salvo diversa indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la Cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida è contestualmente inviata al comitato di gestione.

2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 può essere considerata dalla Cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 7, delle disposizioni.

3. Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7, delle disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Art. 7.

Recesso

1. Ogni aderente può recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi dell'art. 19.

2. La Cassa, verificato l'ammontare delle posizioni contrattuali in essere dell'aderente che intende recedere, può stabilire particolari condizioni per la sistemazione delle posizioni stesse.

3. Il recesso dell'aderente ha in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.

Art. 8.

Quote e commissioni

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 30.000.000 per gli aderenti generali, in L. 15.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 5.000.000 per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascuna controparte per ogni contratto uniforme a termine stipulato sul mercato di cui al presente capo è fissato in L. 1.000.

Art. 9.

Margini iniziali dovuti

1. Alla fine di ogni giornata di contrattazioni, la Cassa somma separatamente le posizioni aperte sulle diverse scadenze di un contratto futures sul medesimo titolo nozionale a seconda che si tratti di posizioni in acquisto o in vendita. Ai soli fini del calcolo dei margini iniziali dovuti sui conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni, la Cassa fa la differenza tra queste due somme. Sul numero di contratti risultante da tale differenza è dovuto il margine iniziale unitario definito dalla Cassa in base alle disposizioni vigenti.

2. Le posizioni contrattuali di segno contrario relative a diverse scadenze sono denominate «posizioni straddle». Sulla posizione straddle è dovuto il margine iniziale unitario ridotto chiamato margine straddle definito dalla Cassa in base alle disposizioni vigenti. La posizione straddle da moltiplicare per tale margine unitario è data dalla differenza, divisa per due, tra la somma in valore assoluto delle posizioni aperte in acquisto e in vendita sulle diverse scadenze e la posizione sulla quale si applica il margine iniziale unitario di cui al comma 1.

3. Sulle posizioni contrattuali che rimangono aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazioni è dovuto, fino al giorno di liquidazione del contratto, un ulteriore margine iniziale chiamato «margine su consegne» definito dalla Cassa in base alle disposizioni vigenti. Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo delle posizioni e dei relativi margini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il margine iniziale complessivo dovuto alla Cassa è pari alla somma dei margini di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 10.

Calcolo dei margini di variazione giornalieri

1. Il margine di variazione è pari a:

(controvalore della posizione netta di fine giornata) - (controvalore delle vendite effettuate nella giornata) - (controvalore degli acquisti effettuati nella giornata) - (controvalore della posizione netta alla fine della giornata precedente). Il controvalore delle posizioni di fine giornata si calcola moltiplicando la posizione netta relativa a ogni scadenza per il rispettivo prezzo di chiusura. Questo importo viene moltiplicato per il valore nominale del contratto e diviso per cento. Ai fini del calcolo di cui al presente comma, la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.

2. Il prezzo di chiusura di cui al comma 1 è stabilito dalla Cassa alla chiusura di ogni giornata di contrattazioni. Esso è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura è pari all'ultimo prezzo concluso o alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera. Se la Cassa ritiene che il prezzo così determinato non è rappresentativo delle condizioni di mercato al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura. Dopo la conclusione delle contrattazioni, la Cassa comunica, tramite il sistema usato per le contrattazioni, il prezzo di chiusura di ogni contratto negoziato. Al fine del calcolo di cui al presente articolo, nell'ultimo giorno di contrattazioni il prezzo di chiusura è pari al prezzo di regolamento alla consegna calcolato dal comitato di gestione.

Art. 11.

Attività ammesse per la costituzione dei margini

1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali alla Cassa a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla Cassa.

2. Il margine di variazione è dovuto in contanti.

Art. 12.

Margini iniziali costituiti da titoli

1. I titoli costituiti a garanzia, depositati in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti a nome della Cassa, sono utilizzabili per coprire i margini iniziali dovuti calcolati dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni a partire dal giorno successivo a quello di costituzione della garanzia stessa. La Cassa può determinare il giorno, antecedente la scadenza dei titoli, a partire dal quale gli stessi non costituiscono più valida garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente alla Cassa secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa dispone di un conto accentrato in titoli «proprio» e/o di un conto «terzi» dove vengono registrati i titoli costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto «terzi» vengono registrati anche i titoli costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

3. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la Cassa registra nella propria procedura i titoli contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra conti «proprio» e «terzi». Il valore dei titoli costituiti a garanzia su un conto eccedenti l'importo necessario non possono essere utilizzati per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto.

4. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia in un conto è di ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11, può chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 2. Ai fini del presente articolo, i movimenti hanno efficacia dal giorno successivo a quello della richiesta.

5. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli «proprio» e «terzi» di cui al presente articolo vengono accreditate sul conto accentrato in lire dell'aderente ovvero sul conto di gestione dell'ente creditizio incaricato.

Art. 13.

Costituzione di depositi in contante

1. Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 11 mediante deposito sul conto di gestione della Cassa, lo stesso è utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. La Cassa registra le somme così depositate nelle proprie procedure apprendo a nome di ogni aderente generale e individuale, per ciascun conto di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni, un conto «proprio» e/o un conto «terzi». Per gli aderenti generali, le disponibilità depositate sul conto «terzi» possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri derivanti dai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni.

3. Le disponibilità così costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri derivanti dai conti «proprio» o «terzi» di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni, secondo quanto stabilito agli articoli 14 e 15. Le disponibilità in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi all'altro conto.

4. L'aderente, entro le ore 11, può chiedere alla Cassa la restituzione del contante depositato in un conto che eccede quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 14, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.

5. Sulle disponibilità costituite ai sensi del presente articolo, la Cassa può riconoscere un interesse, la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 14.

Margini iniziali costituiti da contante

1. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia non è sufficiente per coprire interamente il margine iniziale dovuto, le disponibilità esistenti nei singoli conti di cui all'art. 13, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti «proprio» e «terzi».

Art. 15.

Contante da versare giornalmente

1. Alla fine di ogni giornata di contrattazioni la Cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere («contante da versare»). Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti «proprio» e «terzi» e comunicato agli aderenti, per il tramite del sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali nel conto «terzi» confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. Per il conto «proprio» e il conto «terzi» devono essere effettuati pagamenti distinti.

2. Per la determinazione del contante da versare di cui al comma precedente vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente, le commissioni dovute alla Cassa nonché gli eventuali interessi di cui all'art. 13, comma 5. Viene inoltre computata l'integrazione del margine iniziale dovuta nei casi in cui risultino insufficienti il valore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilità in contante, secondo quanto descritto agli articoli 12, 13 e 14. La parte delle disponibilità costituite ai sensi dell'art. 13 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali è utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione e/o alle commissioni dovute alla Cassa.

3. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della Cassa secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante accreditamenti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello dell'ente creditizio incaricato.

4. I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilità in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, all'integrazione del margine iniziale e ai margini di variazione.

Art. 16.

Margini infragiornalieri

1. Qualora i prezzi dei contratti conclusi sul mercato dovessero evidenziare una variazione, rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, superiore a due terzi della variazione garantita dal margine inziale, la Cassa può richiedere l'integrazione dei margini ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Cassa può chiedere una integrazione del solo margine iniziale sulla base delle posizioni nette detenute in quel momento dagli aderenti. Questa integrazione può essere chiesta moltiplicando tale posizione netta per un margine iniziale unitario stabilito dalla Cassa stessa, che può eccedere quello esistente di un ammontare non superiore alla metà dello stesso. L'integrazione può essere chiesta ai soli aderenti che abbiano in quel momento posizioni nette sulle quali si stanno registrando perdite. I margini infragiornalieri sono dovuti in contante.

Art. 17.

Segnalazioni agli aderenti

1. Dopo la chiusura di ogni giornata di negoziazioni la Cassa invia, tramite il sistema di contrattazione, una serie di tabulati a ogni aderente generale e individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi delle operazioni effettuate durante la giornata,

la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, il dettaglio delle garanzie in titoli e del contante costituiti, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione e il dettaglio di come è stato determinato il contante da versare di cui all'art. 15.

Art. 18.

Annullamento delle operazioni concluse

1. Le operazioni concluse sul mercato di cui al presente capo sono annullate dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del comitato di gestione che specifichi le controparti e gli estremi delle operazioni stesse.

Art. 19.

Trasferimento delle posizioni

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle disposizioni, è consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel conto di un aderente presso la Cassa in quello di un altro aderente. Questo trasferimento è consentito solo tra i conti «terzi» e/o i conti «terzi - aderente indiretto» di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni. Non sono invece consentiti trasferimenti dai e nei conti «proprio» o «proprio - aderente indiretto» di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle disposizioni.

2. Al fine di effettuare il trasferimento di cui al comma 1, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita deve fare una comunicazione scritta alla Cassa che precisi il conto nel quale la posizione stessa deve essere trasferita. Il trasferimento è effettuato il giorno successivo a quello della comunicazione e viene evidenziato alle due parti interessate nelle segnalazioni fatte dalla Cassa ai sensi dell'art. 17. L'operazione si ritiene confermata in mancanza di contestazioni da parte dell'intestatario del conto nel quale l'operazione è stata trasferita. Eventuali contestazioni devono pervenire alla Cassa entro le ore 15 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento.

3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni e dell'art. 5, comma 2, con un nuovo aderente generale, in deroga a quanto previsto al comma 2, sarà l'aderente indiretto stesso a comunicare alla Cassa se le posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni dovranno essere trasferite al nuovo aderente generale o dovranno rimanere in capo all'aderente generale precedente. Si applica quanto previsto nel comma 2 riguardo alla conferma dell'operazione.

Art. 20.

Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti da parte degli aderenti generali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle disposizioni, gli aderenti generali devono registrare le posizioni di cui ai conti «terzi - aderente indiretto» in più conti, in ognuno dei quali vengono registrate le operazioni concluse dall'aderente indiretto per conto di un determinato committente. Il committente dell'aderente indiretto può essere identificato con il solo numero di conto. Le operazioni di cui ai conti «proprio - aderente indiretto» sono registrate dall'aderente generale in un apposito conto. Le registrazioni di cui al presente comma sono fatte in base alle comunicazioni fatte, ai sensi dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni, dagli aderenti indiretti all'aderente generale tramite il sistema telematico di contrattazione.

2. I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte in acquisto o in vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla chiusura della giornata in ciascuno dei conti tenuti dall'aderente generale stesso di cui al comma precedente. Alle posizioni aperte così calcolate vengono applicati i margini iniziali nella misura e secondo le modalità indicate all'art. 9.

3. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, delle disposizioni, al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare di margini di cui al comma 2, le posizioni di cui ai conti «terzi - aderente indiretto» potranno essere registrate alternativamente in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere *a)* e *b)*. Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalità di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.

a) I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi - posizioni aperte aderente indiretto». I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi - posizioni chiuse aderente indiretto». La registrazione può limitarsi a evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali operazioni. L'ammontare dei margini iniziali è calcolato in base alla posizione aperta risultante alla fine della giornata precedente alla quale vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata.

b) I contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto «terzi posizioni lunghe aderente indiretto», o in un conto «terzi - posizioni corte aderente indiretto». In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti.

Art. 21.

Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *b)*, delle disposizioni, la Cassa:

a) sospende l'aderente stesso e verifica le posizioni nette in essere registrate nei conti dell'aderente inadempiente;

b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se più conti sono interessati dalla procedura;

c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera precedente, i conti dell'aderente inadempiente trasferendo i contratti conclusi ai sensi della lettera *b)* sul o sui conti dell'aderente inadempiente;

d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa e delle spese sostenute dalla Cassa.

2. Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera *d)* del comma precedente, la Cassa utilizza eventuali disponibilità in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi dell'art. 13. In caso di insufficienza di queste, la Cassa procede alla vendita dei titoli costituiti a garanzia ai sensi dell'art. 12.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate distintamente per il conto «proprio» e «terzi» dell'aderente. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto «terzi» vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle disposizioni. Se le disponibilità in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto «terzi» dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa, possono essere usate a questo fine eventuali garanzie in titoli o contante costituite nel conto «proprio» dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto. Non possono essere invece usate eventuali garanzie in eccesso o disponibilità in contante costituite nel conto «terzi» per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto «proprio».

4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna di titoli, la Cassa utilizza le disponibilità di cui al comma 3 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.

5. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le garanzie in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera *d)*, vengono restituite dalla Cassa all'aderente inadempiente.

Art. 22.

Inadempimento di un aderente indiretto

1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, lettera *c)*, delle disposizioni, l'aderente generale dà immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto. Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni incluse nel conto «terzi - aderente indiretto».

2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale procede alla realizzazione delle posizioni di cui al conto «proprio - aderente indiretto», effettuando le necessarie operazioni di compravendita sul mercato a valere sul proprio conto «terzi». L'aderente generale comunica quindi gli estremi di tali operazioni alla Cassa, che chiude questo conto, trasferendo tali posizioni contrattuali sul o sui conti dell'aderente indiretto.

3. Se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto «terzi - aderente indiretto», esse vengono trasferite ai sensi dell'art. 19, comma 3. Se l'aderente generale non intende assumersi queste posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per il tempo necessario alla Cassa alla verifica della disponibilità di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *c)*, delle disposizioni. Questo periodo di tempo non può tuttavia superare tre ore. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verrà trasferita ad altro aderente.

4. Nel caso in cui, a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto «terzi - aderente indiretto» passi ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operatività per conto terzi.

Art. 23.

Procedura di consegna dei titoli

1. Gli aderenti con posizioni contrattuali in essere, che al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni presentano posizioni aperte, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite delle stanze di compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto.

2. Nell'ultimo giorno di contrattazione, entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale; gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresì segnalare quali, tra i titoli compresi nel paniere di cui al contratto uniforme a termine, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente. Qualora i titoli da consegnare siano più di uno, la Cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali.

3. Entro le ore nove del terzo giorno antecendente quello di liquidazione, la Cassa comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero all'ente creditizio incaricato, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e il controvalore che l'aderente deve ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

4. Entro le ore nove del terzo giorno antecedente quello di liquidazione, la Cassa comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero all'ente creditizio incaricato, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

5. Le segnalazioni, in contropartita con la Cassa, vengono presentate con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista nei contratti.

6. Lo scambio dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti nell'ambito delle liquidazioni giornaliere.

92A3301

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 aprile 1992, n. 2253/FPC recante: «Disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 9-11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1992).

Al primo rigo del testo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pagina 19, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 10 luglio *1992*, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;», si legga: «Visto il decreto-legge 10 luglio *1982*, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;».

92A3294

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 2 0 9 2 *

L. 1.200